



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 246 del 22-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO (ARTT. 25 E 27 D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285).

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue**, alle ore **12:45** del mese di **settembre**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

PALMERI ARCANGELA	VICE SINDACO	P
MASCALI CORRADO	ASSESSORE ANZIANO	P
MAGNANO MASSIMO	ASSESSORE	P
MIDOLO SALVATORE	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il VICE SINDACO Dott.ssa **PALMERI ARCANGELA** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT. **D'ARRIGO ALBERTO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data *****



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio:

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 22-09-2014 N.300

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO (ARTT. 25 E 27 D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285).

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
MARCHICIA ENZA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
MARCHICIA ENZA

OGGETTO: Approvazione Schema Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio.-

Il Sindaco sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm. ed ii, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di Regolamenti;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

DATO che il termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno al 30 settembre 2014 e che pertanto, i Regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2014;

RICHIAMATO il D.Lgs. N.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della strada), che all'art 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20/02/1996 ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo, di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la TOSAP, ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

1. delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
2. del valore economico della concessione o autorizzazione;
3. del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

CONSIDERATO che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per destinazione o perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq. sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero producono un gettito T.O.S.A.P. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare, per le ragioni meglio enunciate in premessa, lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio;
- di approvare le tariffe dell'istituendo canone, nella misura riportata nell'allegato a) al predetto schema di Regolamento;
- di dare atto che lo schema di Regolamento qui proposto, qualora approvato con deliberazione di Consiglio Comunale entra in vigore il 01/01/2014;
- di determinare, quale scadenza per il pagamento di detto canone per l'anno 2014, il termine di 60 giorni dall'approvazione del regolamento;
- di trasmettere, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l' approvazione del bilancio di previsione;
- di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. N.44/91;

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO (ARTT. 25 E 27 D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285)”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusta verbale n. 67 del 22/09/2014 che si allega alla presente;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI APPROVARE, il Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio composto da n. 11 articoli;

DI APPROVARE le tariffe dell'istituendo canone, nella misura riportata nell'allegato a) al predetto schema di Regolamento;

DI DARE ATTO che il Regolamento qui proposto, qualora approvato con deliberazione di Consiglio Comunale entra in vigore il 01/01/2014;

DI DETERMINARE, quale scadenza per il pagamento di detto canone per l'anno 2014, il termine di 60 giorni dall'approvazione del regolamento;

DI TRASMETTERE, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l' approvazione del bilancio di previsione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(Artt 25 e 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Canone di concessione non ricognitorio

Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone

Art. 4 — Superficie soggetta a canone

Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone

Art. 6 - Determinazione del canone

Art. 7 - Pagamento del canone

Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi

Art. 9 - Rimborsi

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Melilli del Canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27 , commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo del canone è il Comune di Melilli.

ART. 2 - CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del primo comma dell'art 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessione rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio.
2. Sono soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Melilli esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Sono soggette, inoltre, a canone le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale che sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, per la parte eccedente la TOSAP.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di concessioni permanenti:
 - a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.....€/m (metro lineare)
 - b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico €/ m^s (metro quadrato)
 - c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate..... €
cadauno.
 - d) Occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazioni radio base per telefonia mobile e simili €/m²

ART. 4 - SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo(cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Melilli per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

ART. 5 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Melilli per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato a), e decorrono dal primo gennaio 2014;
3. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con determinazione del Sindaco, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe da parte del Sindaco, si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente intestato al Comune di Melilli - Servizio Tesoreria - con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 7-PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Per l'anno 2014 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di invito al pagamento.

ART. 8 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il soggetto gestore dell'entrata controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
2. Il soggetto gestore dell'entrata provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9-RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere

motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2014.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa PALMERI ARCANGELA

TARIFFARIO CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche **EURO 4,00/ml (METRO LINEARE)**
- 1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico se le infrastrutture sono di proprietà comunale **EURO 30,00/MQ (METRO QUADRATO)**
- 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo **EURO 20,00(CADAUNO)**
- 1.4 Tralicci di elettrodotto **EURO 300,00(CADAUNO)**

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- 2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili **EURO 10/MQ(METRO QUADRATO)**
- 2.2 Occupazione con chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande **EURO 15,00/MQ(METRO QUADRATO)**
- 2.2 Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2. **EURO 10,00/MQ(METRO QUADRATO)**
- 2.3 Elementi di arredo in genere (ad eccezione di semplici fioriere amovibili senza messaggio pubblicitario **EURO 20,00/ML(METRO LINEARE)**
- 2.4 Elementi di arredo in genere con pubblicità **EURO 100,00/ML(METRO LINEARE)**
- 2.5 Impianti pubblicitari come previsto dal regolamento della pubblica affissione, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne **EURO 100,00/ML(METRO LINEARE)** per impianti monofacciali ed **EURO 150,00/ML(METRO LINEARE)** per impianti bifacciali
- 2.6 Preinsegne **EURO 35,00 ad unità**
- 2.7 Aree destinate ad impianti di autolavaggio **EURO 10,00/MQ(METRO QUADRATO)**. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc..) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc..) vanno computate al 50%.
- 2.8 Impianti di distribuzione carburanti **EURO 10,00/MQ(METRO QUADRATO)**. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc..) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc..) vanno computate al 50%.
- 2.9 Occupazione permanente di area per installazione stazione radio base per telefonia e simili **EURO 15.000,00 fino a 30 MQ(METRI QUADRATI), EURO 20.000,00 da 31 MQ(METRI QUADRATI) a 60MQ(METRI QUADRATI) e EURO 25.000,00 da 61MQ(METRI QUADRATI) e oltre**

Sottoscritto

II VICE SINDACO

*Dott.ssa PALMERI
ARCANGELA*

L'ASSESSORE ANZIANO

MASCALI CORRADO

II SEGRETARIO GENERALE

DOTT. D'ARRIGO ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(Reg. Pub. N. 2103)

Lì 13-10-2014

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. D'ARRIGO ALBERTO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 26-09-2014 al 11-10-2014;

Melilli, lì 08-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. D'ARRIGO ALBERTO